



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA PER IL QUADRIENNIO OLIMPICO 2021-2024

ROMA, 15 NOVEMBRE 2020

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

SOMMARIO

1. SONO PREVISTI TERMINI E/O FORMALITÀ PROCEDURALI PER L'INDIZIONE, LA CONVOCAZIONE E L'EFFETTUAZIONE DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI?
2. CHI PUÒ PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE?
3. LA POSSIBILITÀ DI ESSER PORTATORE DI DELEGHE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE È LIMITATA? QUALE ORGANO È COMPETENTE PER LE CONTESTAZIONI SULLA VALIDITÀ DELLE DELGHE?
4. QUAL È IL QUORUM COSTITUTIVO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE?
5. È POSSIBILE INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE?

-
1. SONO PREVISTI TERMINI E/O FORMALITÀ PROCEDURALI PER L'INDIZIONE, LA CONVOCAZIONE E L'EFFETTUAZIONE DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI?

A norma dell'art. 11, comma 7, dello Statuto Federale l'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Federale, nell'anno di svolgimento dei Giochi olimpici estivi, a mezzo avviso inoltrato almeno sessanta giorni prima della data della riunione.



La convocazione, unitamente all'elenco degli aventi diritto di voto formato a cura della Segreteria Federale e ai *fac-simile* di delega "interna" e di delega "esterna", è inviata agli aventi diritto di voto a mezzo PEC nonché pubblicato sulla homepage del sito internet federale.

2. CHI PUÒ PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE?

A norma dell'art. 11, commi 1 *bis*, 3 e 6, dello Statuto Federale, all'Assemblea Nazionale partecipano con diritto di voto le associazioni e le società affiliate che risultano iscritte al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI purché abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, e a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ginnastica stabilita dai programmi federali e/o attività agonistica stabilita nel calendario federale in una o più discipline sportive di cui all'art. 1, comma 4 ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della FGI; partecipano altresì i rappresentanti degli atleti maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività (o relativi sostituti eletti, comunque in numero massimo di 84) nonché i rappresentanti dei tecnici regolarmente tesserati ed in attività purché inseriti nell'albo dei tecnici (o relativi sostituti eletti, comunque in numero massimo di 84).

Peraltro, in base al comma 2 del medesimo articolo, possono assistere, senza diritto di voto, i Presidenti onorari della F.G.I., il Presidente della F.G.I., i componenti del C.D.F., i componenti del Collegio dei revisori dei conti, i componenti degli organi di giustizia e



dell'Ufficio del Procuratore federale, i tesserati che ricoprono cariche elettive negli organismi internazionali ai quali la F.G.I. risulta affiliata, i Presidenti dei Comitati regionali e provinciali, partecipanti nella loro specifica funzione, ed i Delegati regionali, dei rappresentanti dell'affiliata che non hanno maturato il diritto di voto.

È preclusa, invece, ai sensi del comma 6 del suddetto articolo, la partecipazione alle Assemblee federali a tutti le affiliate che non siano in regola con le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e a tutti coloro ai quali sia stato irrogato un provvedimento cautelare di sospensione o una sanzione disciplinare di squalifica o inibitoria in corso di esecuzione.

3. LA POSSIBILITÀ DI ESSER PORTATORE DI DELEGHE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE È LIMITATA? QUALE ORGANO È COMPETENTE PER LE CONTESTAZIONI SULLA VALIDITÀ DELLE DELGHE?

Ai sensi dell'art. 11, comma 5, dello Statuto Federale le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega (c.d. "interna") ad un componente del Consiglio direttivo della stessa affiliata (esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea) che a sua volta potrà rappresentare altre affiliate, nel rispetto di quanto stabilito dai successivi commi 5 *bis* e 6.

Possono, altresì, essere rilasciate massimo 4 (quattro) deleghe c.d. "esterne" ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto – o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono – ai sensi del predetto art. 11, comma 5 *bis*, dello Statuto Federale. Nel predetto limite di 4 (quattro) deleghe non deve essere



computata l'eventuale delega c.d. "interna" rilasciata dal Presidente/legale rappresentante dell'Associazione o Società Sportiva affiliata ad un componente del Consiglio Direttivo della medesima affiliata (con esclusione di atleti o tecnici con diritto di voto in Assemblea) in caso di impedimento del medesimo Presidente/legale rappresentante a partecipare all'Assemblea.

Secondo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo, la delega – sia c.d. "interna" sia c.d. "esterna" – deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'Associazione o della Società Sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità del legale rappresentante dell'Associazione o della Società Sportiva **delegante**;
- la copia del documento d'identità del legale rappresentante dell'Associazione o della Società Sportiva **delegante**;
- le generalità del legale rappresentante dell'Associazione o della Società Sportiva **delegata**;
- la denominazione dell'Associazione o della Società Sportiva **delegata**.

Le eventuali contestazioni che dovessero essere sollevate in caso di eccedenza di deleghe o voti saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Verifica Poteri, ai sensi dell'art. 11, comma 14, del Regolamento Organico.

4. QUAL È IL QUORUM COSTITUTIVO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE?

Ai sensi dell'art. 11, comma 10, dello Statuto Federale l'Assemblea nazionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà di tutti gli aventi diritto di voto, computandosi il numero delle affiliate presenti anche per delega,



con esclusione di atleti e tecnici, a condizione che rappresentino altresì almeno la metà di tutti i voti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea si intende regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno il 33% degli aventi diritto di voto, computandosi a tal fine il numero delle affiliate presenti anche per delega, con esclusione di atleti e tecnici, e non il numero di voti.

5. È POSSIBILE INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE?

Ai sensi dell'art. 11, comma 16 del Regolamento Organico, il Presidente redige, per ciascun punto dell'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale. Il Presidente assicura che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.

In ogni caso, il Presidente ha facoltà di prefissare un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di particolari circostanze, inferiore a cinque minuti; può altresì togliere la parola a qualsiasi intervenuto quando, nonostante due richiami, abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli per l'intervento ovvero abbia divagato, sia stato prolisso o abbia abusato della facoltà di parola.